

SERVIZIO STUDI
SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI

Roma 19 maggio 2010

Prot. n. 07-10-000136

Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in Italia
LORO SEDI

All.ti n. 2

Oggetto: Solvency II - ulteriori indicazioni per l'avvio della fase di *pre-application* di un modello interno

Con la lettera al mercato del 26 gennaio 2010 l'Autorità ha richiesto alle imprese interessate ad avviare la fase di *pre-application* di comunicare tale intendimento entro il 31 luglio trasmettendo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, corredata da documentazione che indichi i tempi programmati e dimostri il rispetto dei requisiti richiamati nella lettera.

In tale prospettiva l'Autorità, dopo alcuni contatti con le imprese ed i gruppi interessati, in ottica di facilitare l'avvio della fase di *pre-application*, intende definire una struttura comune da seguire in modo da garantire omogeneità di approccio da parte delle imprese/gruppi.

L'allegato 1 indica il contenuto minimo che la delibera del CdA delle singole imprese deve prevedere. Al riguardo si specifica che ciascuna impresa di assicurazione che intenda adottare un modello interno, sia parziale che totale, sia di gruppo che individuale, sia essa appartenente a gruppi multinazionali che a gruppi nazionali, è tenuta ad adottare la prevista delibera. Il termine del 31 luglio per la relativa adozione si considera rispettato anche nel caso in cui, per i modelli di gruppo, la delibera sia stata adottata dalla sola società capogruppo, restando inteso che le altre imprese del gruppo potranno deliberare al riguardo anche successivamente senza inficiare l'avvio della fase di *pre-application*.

Resta inteso che la comunicazione all'ISVAP dell'intendimento di adottare un modello interno potrà essere effettuata anche in un momento successivo, in relazione al grado di sviluppo del modello interno. Anche in tali casi, per avvalersi della facoltà prevista dalla direttiva, le imprese/gruppi potranno avviare la fase di *pre-application* secondo le medesime modalità prima di procedere alla formale richiesta di autorizzazione all'utilizzo del proprio modello interno per la determinazione dei requisiti patrimoniali.

La documentazione da trasmettere all'Autorità in risposta alla lettera del 26 gennaio u.s. dovrà consistere, oltre alla delibera, in un documento sintetico (max 40 pagine) il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 2. In caso di modello interno di un gruppo, il documento potrà essere inviato dalla società capogruppo italiana; le altre imprese italiane del gruppo dovranno comunque illustrare entro i medesimi termini, anche facendo riferimento al documento della capogruppo, ragioni e modalità in base alle quali il modello disegnato a livello di gruppo sia adeguato al proprio profilo di rischio.

Sulla base delle richieste ricevute, l'Autorità comunicherà ai singoli gruppi/imprese la data di avvio della *pre-application* ed il relativo piano di lavoro, anche tenuto conto della completezza delle informazioni trasmesse. A tal fine assumerà rilievo anche il piano di lavoro proposto. L'Autorità si riserva di chiedere documentazione integrativa/esplicativa.

Nel rinnovare l'auspicio di una partecipazione al QIS5 da parte di tutte le imprese assicurative italiane, si precisa che la partecipazione riveste carattere di obbligatorietà per le imprese che intendono iniziare la procedura di *pre-application*; queste ultime sono tenute a completare il QIS5 in tutte le sue parti, testando sia la formula standard che il proprio modello interno.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Delibera del Consiglio di Amministrazione

Questo allegato contiene indicazioni sul contenuto minimo della delibera del CdA sulla *pre-application* di cui alla lettera del 26 gennaio 2010 al mercato. Il testo della delibera deve contenere tutte le informazioni relative alle quattro aree di seguito indicate, evitando il rinvio ad eventuali allegati alla delibera stessa.

a) opzione

Dal testo della delibera deve chiaramente risultare:

- che l'impresa decide di esercitare l'opzione prevista dalla Direttiva di calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) col modello interno anziché con la formula standard;
- che la *pre-application* è un processo informale, il cui esito non garantisce la formale approvazione del modello interno da parte dell'Autorità, che potrà avvenire solo nella fase di approvazione di cui all'art. 112 della Direttiva;
- che le imprese devono essere comunque in grado di calcolare l'SCR anche con la formula standard, da adottare in caso di mancata approvazione del modello interno da parte dell/i supervisore/i;
- il richiamo all'art. 116 della Direttiva relativo alla responsabilità dell'organo amministrativo in materia di modelli interni.

b) analisi del profilo di rischio

Dal testo della delibera deve chiaramente risultare:

- che i consiglieri sono consapevoli del contenuto dell'analisi del profilo di rischio svolta dall'impresa, e in particolare del profilo di rischio specifico dell'impresa;
- che i consiglieri ritengono che il modello interno rappresenti il profilo di rischio specifico dell'impresa meglio della formula standard.

c) usi

La delibera deve contenere l'indicazione che il modello interno è ampiamente utilizzato nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali, inclusa la valutazione del capitale economico e del capitale di solvibilità e relativo processo di allocazione. A tal fine deve anche essere fornito, ai sensi dell'art. 120 della Direttiva, l'elenco delle aree di utilizzo di tale modello, distinguendo gli utilizzi attuali da quelli futuri (breve-medio termine).

d) "scope" del modello

La delibera deve richiamare l'ambito di applicazione del modello interno, incluso:

- quali siano i rischi e/o le linee di business coperte e non coperte (con dichiarazione di assenza di rischi materiali non coperti);
- se il modello venga utilizzato per il calcolo a livello di gruppo e/o a livello individuale di singole imprese (e a quali imprese si riferisce).

1. Piano di implementazione di Solvency II

Dovrà essere fornita una descrizione del progetto/programma Solvency II.

Questa includerà:

- a) *Gap analysis*;
- b) organizzazione, pianificazione e struttura del progetto, incluse le principali “tappe”;
- c) stima delle risorse necessarie e dedicate;
- d) governance del progetto (comitati e personale chiave, allocazione di ruoli e responsabilità);
- e) livello di coinvolgimento e sottoscrizione da parte del *senior management* e/o del Consiglio di Amministrazione.

2. Analisi del profilo di rischio

L'impresa dovrà fornire una sintesi della analisi interna effettuata del proprio profilo di rischio, con specifico riferimento alla valutazione per ogni fonte di rischio.

3. Descrizione del modello interno

3.1 Descrizione generale del modello

Dovrà essere fornita la descrizione del progetto di costruzione ed implementazione del modello interno che includa gli elementi previsti nel paragrafo 1, con specifico riferimento al modello interno.

3.2 “Scope”, architettura e caratteristiche tecniche del modello

Descrizione riassuntiva dei principali aspetti del modello interno:

- a) “*scope*” del modello interno, incluso:
 - identificazione delle singole imprese coperte dal modello;
 - identificazione dei rischi/moduli di rischio coperti dal modello;
 - identificazione delle linee di business coperte dal modello;
 - specifica se il modello venga utilizzato per il calcolo dell’SCR di gruppo e degli (tutti/parte) SCR individuali;
 - confronto tra la struttura del modello interno e la struttura della formula standard;
 - illustrazione delle motivazioni per cui il modello interno meglio riflette il profilo di rischio dell’impresa rispetto alla formula standard;
 - identificazione di misura di rischio, livello di confidenza ed orizzonte temporale, definiti nel modello interno ed eventuale modalità di riconciliazione con Var 99,5% dei fondi propri di base su un periodo di un anno;
 - evidenza della coerenza con i metodi utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche;
 - in caso di modello parziale, giustificazione dell’ambito limitato di applicazione, ed eventuali piani di transizione ad un modello completo.
- b) piattaforma informatica che verrà utilizzata, fonti dati, data flows e data warehouses;
- c) approcci e tecniche di modellizzazione utilizzati per ciascuna fonte di rischio;
- d) metodi di aggregazione utilizzati per combinare i risultati dei singoli moduli di rischio e/o linee di business. Nel caso di gruppi, devono essere descritti anche i metodi per

l'inclusione dei requisiti patrimoniali delle singole imprese nel calcolo dell'SCR di gruppo;

- e) individuazione di debolezze e criticità del modello interno, inclusa l'indicazione delle circostanze in cui il modello interno non funziona efficacemente;
- f) indicazioni sullo stato di definizione della politica per le modifica del modello interno (Art. 115 della Direttiva);
- g) piani per estendere o sviluppare il modello.

3.3 Risk management

Descrizione del sistema di risk management adottato dall'impresa per assicurare che i rischi siano adeguatamente identificati, misurati, controllati, gestiti e rappresentati, nonché del ruolo rivestito dal modello interno nell'ambito del sistema di gestione dei rischi (Artt. 44 e Art.112 (5) della Direttiva).

3.4 Rispetto dei requisiti di cui agli articoli 120-125 della Direttiva (self assessment)

Descrizione di come l'attuale livello di implementazione del modello dimostri il rispetto dei requisiti relativi a:

- Art.120 Use test
- Art.121 Standard di qualità statistica
- Art.122 Standard di calibrazione
- Art.123 Assegnazione di utili e perdite
- Art.124 Standard di convalida
- Art 125 Standard in materia di documentazione

3.5 Fornitori esterni

Individuazione di quali siano le parti del modello fornite da terzi e ruolo svolto da questi.

3.6 Indice della documentazione del modello interno

Dovrà essere fornito l'indice analitico della documentazione del modello interno disponibile presso la sede dell'impresa.

Va sottolineato che non ci si attende che nella fase di avvio della *pre-application* la documentazione del modello interno sia completa, bensì che esista documentazione, anche in bozza, sufficientemente sviluppata per dimostrare i progressi fatti nella sua redazione e consentire una adeguata valutazione dei diversi aspetti del modello nelle varie fasi del piano di lavoro.

4. **Proposta di piano di lavoro**

L'impresa dovrà fornire una proposta di un piano di lavoro, che indichi i tempi e la successione delle aree che dovranno essere oggetto di approfondimento da parte dell'Autorità.

L'impresa dovrà proporre una data di avvio della *pre-application*.